



CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA
presso Comune di Genova

Palazzo Albini – Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA

Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 dell'11.05.2020

OGGETTO:	Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016)
-----------------	---

L'anno duemila venti il giorno 11 del mese di maggio alle ore 15,15 in videoconferenza è convocata con appositi avvisi, a norma di Statuto, l'Assemblea Consortiale che si è riunita nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti	Assenti
1. Giovanni DE LUCA			X
2. Giulio Enrico OLIVERI	Presidente	X	
3. Luciano FRISINA	Membro CD	X	
4. Francesco Maria TESSARIN		X	
5. Erminia REBORA		X	
6. Giorgio PIZZORNI		X	
7. Domenico MORO		X	
8. Aurelio DEMARCHI	Membro CD		X
9. Lorenza OTTONELLO		X	
10. Stefano POGGI		X	
11. Giorgio BASSANO	Membro CD	X	
12. Marina MARIOTTI		X	
Totale		10	2

Assiste il Segretario Sig.ra Alessandra Bergonzi.

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto previsto all'ordine del giorno.

Visto il d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 175/2016 recante il “Testo unico sulle partecipazioni societarie” (di seguito indicato come Tups) come integrato e modificato dal D.Lgs. 100/2017 e, in particolare, l’articolo 20 che dispone l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione corredati da un’apposita relazione tecnica;

Visto l’articolo 4 del Tups che disciplina le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche disponendo che le Pubbliche Amministrazioni:

- non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (comma 1);

- fermo restando quanto stabilito dal comma 1, possono costituire società e acquisire/mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dal comma 2 dello stesso articolo 4 (comma 2):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (comma 3);

- possono partecipare in società “aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, ...” (comma 7);

- possono partecipare in società aventi per oggetto sociale gli “investimenti in finanza etica” (art. 1, comma 891, Legge 205/2017) (comma 9-ter);

Considerato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure previste dall’articolo 20, commi 1 e 2, del Tups, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente di cui al citato articolo 4 comma 1 Tups;

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 comma 2 Tups;

- si trovano in una delle situazioni previste all’articolo 20 comma 2 Tups qui di seguito elencate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (ai sensi art. 26 comma 12 quinquies Tups);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 Tups.

Visto altresì il comma 5-bis dell'articolo 24 (inserito dalla legge 145/2018 con decorrenza 1 gennaio 2019) secondo il quale, ai fini della tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le amministrazioni pubbliche possono detenere le partecipazioni in società che abbiano prodotto un utile medio nel triennio precedente la ricognizione e sono autorizzate a non procedere all'alienazione;

Considerato altresì che le disposizioni del Tups devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Atteso che l'attività ricognitiva è stata condotta sulla base dei dati e degli elementi illustrati nella Relazione tecnica di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, redatta sulla base delle Linee Guida e delle schede di dettaglio predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, rimandando per i dettagli alla stessa Relazione, il Consorzio BIM Genova al 31 dicembre 2018 detiene una partecipazione societaria diretta nell'Agenzia per lo Sviluppo Gal Genovese a r.l. con una percentuale di partecipazione pari al 5,56% per un valore nominale di partecipazione di € 5.000,00;

Rilevato che dagli esiti della ricognizione è risultata la volontà del mantenimento della partecipazione nell'Agenzia per lo sviluppo Gal Genovese a r.l.

Dato atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza dell'Assemblea Consorziale del Consorzio BIM Bormida, in base allo Statuto dell'Ente;

Viste la deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 5 del 17 settembre 2018 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2019;

Visto il parere del Revisore dei Conti allegato al presente provvedimento;

Esperita la votazione che dà il seguente esito:

- rappresentanti presenti.....n. . 10
- favorevoli.....n. 10
- contrari.....n. ///
- astenuti.....n. ///

espressi in forma palese;

**L'ASSEMBLEA CONSORTILE
DELIBERA**

- 1) di approvare la ricognizione e il piano di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni dirette possedute dal Consorzio BIM Bormida come dettagliato nella Relazione tecnica di cui all'Allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di confermare, all'esito della ricognizione, il mantenimento della partecipazione detenuta al 31 dicembre 2018 nell'Agenzia per lo sviluppo GAL Genovese a r.l.;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio on line del Comune di Genova per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

IL SEGRETARIO

In originale f.to Alessandra Bergonzi

IL PRESIDENTE

In originale f.to Dr. Giulio Oliveri

**Visto: si attesta la regolarità contabile.
Genova, 11.05.2020**

**Il segretario del Consorzio
In originale f.to Alessandra Bergonzi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione sarà in pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Genova per quindici giorni consecutivi dal 19/05/2020

**Il segretario del Consorzio
In originale f.to Alessandra Bergonzi**



CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA
presso Comune di Genova

Relazione Tecnica per l'analisi, la ricognizione e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i.

Allegato A alla proposta di deliberazione dell'Assemblea Consortile n. del

E' oggetto dell'analisi la partecipazione diretta nell'Agenzia per lo Sviluppo GAL di Genova

I dati di analisi per la ricognizione sono riportati nella "Scheda di dettaglio" redatta sul modello allegato alle Linee Guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche predisposte da Ministero dell'Economia e delle Finanze;

I dati sono stati rilevati sulla base dei seguenti criteri:

- il fatturato e il risultato d'esercizio sono desunti dal Conto economico del Bilancio delle società;
- il fatturato include le voci A1 e A5 del Conto economico, esclusi i contributi in conto esercizio;
- il numero di addetti medi è stato desunto dalla Nota integrativa al Bilancio, il numero degli Amministratori dal sito della società.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01094850995
Denominazione	Agenzia per lo sviluppo GAL Genovese a r.l.
Anno di costituzione della società	1997
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	Scegliere un elemento.
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	SI

⁽¹⁾ Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva"

⁽²⁾ Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale

(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Genova
Comune	Genova
CAP*	16123
Indirizzo*	Piazza Matteotti, 9
Telefono*	010 8683242
FAX*	
Email*	gal.genovese@cert.cna.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	94.11.00
Peso indicativo dell'attività %	100
Attività 2*	
Peso indicativo dell'attività %*	
Attività 3*	
Peso indicativo dell'attività %*	
Attività 4*	
Peso indicativo dell'attività %*	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Numero medio di dipendenti	6
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	20.700
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	8.900

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	20	2.788	614	1.377	273

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.204	26.117	53.685
A5) Altri Ricavi e Proventi	472.435	25.104	54.415
di cui Contributi in conto esercizio	30.250		

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	5,56 %
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Descrizione dell'attività	Incentivazione del turismo rurale, sportivo, culturale e sviluppo della ricettività; valorizzazione dell'artigianato artistico e dei prodotti tipici locali, miglioramento dei servizi e della qualità della vita; gestione dell'ambiente in tema di acque e rifiuti; promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti mediante il sostegno ad iniziative locali, creazione di eventi, conferenze stampa, avviando diverse attività in convenzione con gli Enti locali, di cui l'esperienza più significativa di collaborazione è quella relativa alle Expo locali, trasformate in vere e proprie vetrine del territorio.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	Scegliere un elemento.
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Note	

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione"

Revisore del Consorzio Bacino Imbrifero del Bormida Genova

La sottoscritta Laura Maria Lo Forte, Revisore del Consorzio Bacino Imbrifero del Bormida di Genova come da deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5/2012

premesso che ai sensi dell'articolo 239 lettera b punto 3 del D.Lgs. 267/2000, il revisore svolge la funzione di esprimere pareri in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni,

vista

la proposta di deliberazione dell'Assemblea Consortile, ricevuta in data 03 maggio 2020, ed i relativi allegati, avente ad oggetto "Revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 175/2016 s.m.i", (nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica),

visto

l'esito della ricognizione effettuata dall' Ente, come risultante nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Consorzio Bacino Imbrifero del Bormida di Genova alla data del 31 dicembre 2018, allegato alla deliberazione, con l'indicazione della partecipazione da mantenere senza interventi di razionalizzazione

esprime

parere favorevole ai sensi ed in conformità dell'art. 239 comma 1 lettera b punto 3 del d.lgs. n. 267/2000, all'approvazione della proposta di deliberazione del Consorzio Bacino Imbrifero del Bormida di Genova avente ad oggetto "Revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016 s.m.i".

Genova, li 03 maggio 2020

